



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

## Osservatorio Vesuviano

- Napoli -

**REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA**  
**approvato dal Consiglio Direttivo dell'O.V. con deliberazione del 19.06.1998**  
**e modificato con D.D.n.38 del 13.03.2001.**

**Art.1)** Ai sensi dell'art.3 della legge n.23/1986 e dell'art.54 del v. n. 10 del 1987 del C.C.N.L., l'Osservatorio Vesuviano istituisce, a decorrere dal 1° luglio 1998, un servizio sostitutivo della mensa per il proprio personale, mediante utilizzazione di buoni pasto spendibili unicamente presso esercizi convenzionati.

**Art.2)** *E' ammessa la fruizione del buono pasto al personale tecnico, amministrativo e di ricerca e effettui, nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro, un orario giornaliero superiore alle sei ore, nonché il personale tecnico - amministrativo e effettui, immediatamente dopo l'orario ordinario, al meno tre ore di lavoro straordinario autorizzato, nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto.*

*La pausa giornaliera per la consumazione del pasto non può iniziare prima delle ore 13:30 e comporta un intervallo non inferiore a mezz'ora, con corrispondente differimento dell'orario di uscita.*

*In relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici amministrativi e con riferimento alla particolarità delle attività del personale di ricerca, la pausa per il personale tecnico e amministrativo non può essere superiore ad un'ora, mentre quella del personale di ricerca non può essere superiore a due ore.*

*La pausa per il personale di ricerca deve essere registrata attraverso l'orologio marcato tempo. <sup>(1)</sup>*

**Art.3)** *Oltre a quanto previsto dall'art.1, è vietato utilizzare il buono pasto:*

- a) nei giorni di svolgimento di missioni pariosuperioria o otto ore giornaliere;*
- b) il sabato, la domenica e nei giorni festivi, qualora non si effettui il turno di servizio;*
- c) nei giorni di assenza, qualunque sia la causa;*
- d) nel caso in cui, anche per l'utilizzo di permessi di qualsiasi natura, l'orario di lavoro svolto complessivamente nel giorno non sia superiore alle sei ore. <sup>(1)</sup>*

**Art.4)** I blocchetti di buono pasto, composti da 15 tagliandi, vanno ritirati presso l'Ufficio Economato entro il giorno 10 di ogni mese.

Il carico del personale è posto in un concorso di spesa pari ad un terzo del valore complessivo del buono. Il rimanente dei terzi è a carico dell'Osservatorio o. La quota a carico del dipendente andrà a quest'ultimo direttamente all'esercizio convenzionato al momento dell'utilizzazione del buono stesso. L'Ente fornirà direttamente il buono pasto, nelle condizioni di cui sopra, senza richiedere alcun corrispettivo.

In ogni caso non possono essere utilizzati più di 15 buoni pasto; qualora non tutti i buoni vengano utilizzati entro il mese di riferimento, l'Ufficio Economato

consegnerà, a richiesta degli interessati, un numero di buoni pariali alla differenza fra quelli previsti mensilmente e quelli non utilizzati.

**Art.5)** Il valore complessivo di ogni buono è riferito ad un pasto di tipo tradizionale, composto da: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta, acqua minerale o bibita, come da allegato A, o equivalente consumazione.

**Art.6)** I buoni pasto sono strettamente personali, non sono cumulabili, sono spendibili solo contro somministrazione e non danno diritto a resto o all'equivalente in danaro.

**Art.7)** I buoni pasto devono essere consumati esclusivamente negli esercizi convenzionati e devono recare la firma del fruitore e la data del giorno di utilizzo.

**Art.8)** L'Amministrazione effettuerà opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione dei buoni pasto.

**(1) Articolo così come sostituito dal D.D.n.38 del 13 marzo 2001.**